

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO**

Prima sezione

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED]  
con il patrocinio dell'avv. DI FERDINANDO BERARDO

**RICORRENTE**

contro

**REV GESTIONE CREDITI SPA SUCESSORE DI BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SOC COOP (C.F. 13653361009), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]**

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come in atti.

**Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. La Ditta [REDACTED] con atto di citazione procedeva alla vocatio in ius innanzi all'intestato Tribunale, di Banca Etruria – Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio s.c. asserendo, di aver acceso due conti correnti presso detto istituto (n. [REDACTED] e n. [REDACTED]) e che la convenuta vi aveva applicato capitalizzazione trimestrale, c.m.s., interessi ultralegali, usurari e provvigioni-spese non dovuti per un importo pari ad € 117.249,06.



Si costituiva in giudizio ritualmente la Banca Popolare dell'Etruria, contestando quanto ex averso dedotto in fatto ed in diritto ed assumendo l'infondatezza delle avverse pretese, chiedendone la reiezione.

Così instauratosi il contraddittorio, la causa era istruita documentalmente (attesa la natura giuridica della domanda introduttiva di giudizio) e con due differenti C.T.U. contabili. All'udienza del 29.03.2018 la causa veniva infine trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

**2.** La domanda attorea risulta fondata e come tale merita accoglimento.

**2.1** Preliminarmente, il Tribunale rileva come l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta appare infondata.

Sul punto, va richiamata la distinzione tra rimesse solutorie (perchè effettuate in un conto corrente in passivo cui non accede alcuna apertura di credito oppure in eccedenza rispetto ai limiti dell'apertura di credito) e rimesse ripristinatorie (perché effettuate su un conto corrente assistito dall'apertura di credito ed entro i limiti di quest'ultimo) di cui alla nota sentenza 24418/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo la quale, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca (da intendersi non solo come addebiti di interessi anatocistici, ma anche a titolo di commissioni massimo scoperto e, per analogia, ad altre voci indebitamente versate alla banca), mentre per le prime detto termine decorre dalla annotazione del singolo versamento, per le seconde il dies a quo decorre dalla data di chiusura del conto corrente.

Ora, considerato che l'avvenuta stipulazione del contratto di apertura di credito contestualmente all'accensione del conto corrente non è in contestazione (la circostanza è stata, del resto, allegata dalla stessa convenuta, che ha, peraltro, documentato la concessione, nel corso del rapporto, di ulteriori aperture di credito), la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spettava, dunque, alla banca che ha eccepito la prescrizione di allegare e di provare quali siano state le rimesse che hanno avuto natura solutoria; ma così non è stato. Di conseguenza, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al 14.06.2011, questa deve essere disattesa.

**2.2.** Passando al merito, si rileva, inoltre, che, alla luce della documentazione versata in atti e delle espletate C.T.U., che scovre da vizi logico-giuridici questo Giudice fa integralmente proprie, i rilievi mossi dall'attrice risultano provati solamente in relazione al c.c. n. [REDACTED]

In particolare, dall'analisi effettuata dal perito, dott.ssa Giovanelli, sul predetto c.c. è emerso un superamento del Tasso Soglia nei seguenti trimestri:

- III 2009;
- IV 2009;



- III 2010;
- IV 2010;
- I 2011,
- II 2011;
- III 2011;
- II 2012<sup>1</sup>.

Il medesimo c.t.u. ha poi verificato che la CMS applicata da parte convenuta non ha mai superato la CMS soglia, non ravvisando dunque la necessità di procedere al calcolo richiesto nel quesito al punto 1 concernente l'assorbimento degli esuberi dalla c.m.s. soglia dall'eventuale margine positivo generato dalla differenza tra gli interessi che la banca convenuta avrebbe potuto applicare, fino al limite della soglia, e quelli concretamente applicati<sup>2</sup>.

Avuto infine riguardo al ricalcolo del saldo finale al tasso legale del c.c. ■■■■, il perito, dott. Forlani (all'esito della propria indagine peritale e dopo aver peraltro attestato la natura ripristinatoria e non già solutoria delle rimesse) ha accertato che esso risulta pari ad € 103.188,75 (cfr. pag. 10 c.t.u.).

**2.3.** Per converso, nessun riscontro probatorio hanno trovato le censure attoree relative al secondo conto corrente oggetto di causa; invero, dall'analisi effettuata sul c.c. n. ■■■■ è stato accertato che:

- i tassi applicati dalla banca risultano legittimi perché pattuiti per iscritto come disposto dall'art. 117 TUB, comma 1 (cfr. pag. 5 c.t.u. dott. Forlani);
- la capitalizzazione trimestrale praticata dall'istituto di credito sia altrettanto legittima perché regolata dalla legge: art. 120 TUB e CICR del 09.02.2002 (cfr. pag. 6 c.t.u. dott. Forlani);
- in nessuno dei 20 trimestri si è registrato il superamento del Tasso Soglia (cfr. pag. 23 c.t.u. dott.ssa Giovanelli);
- la CMS applicata non ha mai superato la CMS soglia (cfr. pag. 23 c.t.u. dott.ssa Giovanelli)<sup>3</sup>.

**2.4** Pertanto, acclarato che la determinazione del saldo di dare e avere tra le parti deve essere limitata al solo rapporto obbligatorio scaturente dal c.c. ■■■■, questo Tribunale dichiara che il credito vantato da parte attrice nei confronti dell'istituto di credito, così come accertato alla luce dei conteggi elaborati dai

---

<sup>1</sup> Si evidenzia che 61 sono i trimestri analizzati dal perito, il quale ha peraltro precisato che:

- gli oneri su base annua sono stati calcolati includendo le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione;
- come "accordato" è stato considerato il saldo liquido massimo di segno negativo così come definito dalla Banca d'Italia a pagina 10 delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi – agosto 2009 in caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati; (cfr. pagg. 19-20 e all. 7 c.t.u.).

<sup>2</sup> Sul punto si rammenta che la commissione di massimo scoperto deve ritenersi remunerazione della specifica prestazione della banca consistente nella immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito e quindi non costituente componente degli interessi o modalità del loro calcolo. Il riconoscimento della detta commissione, come indicata e calcolabile in base ai dati riportati ed in esame, appare pertanto legittimo; è stata applicata in misura corrispondente a quanto indicato dalla banca nei documenti di sintesi e nelle comunicazioni in calce agli estratti conto (anche l'aliquota relativa, variata nel tempo, è stata riportata in calce ai medesimi documenti) e così per le ulteriori spese contabilizzate.

<sup>3</sup> Cfr. nota 2.



c.t.u. incaricati nelle consulenze tecniche d'ufficio, è pari ad € 103.188,75, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo saldo.

**2.5.** Concludendo, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, liquida le spese come da dispositivo, stante il principio della soccombenza, con distrazione delle stesse in favore del procuratore di parte attrice, e pone, le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Pesaro, così definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) per i motivi di cui in narrativa, accoglie la domanda giudiziale attorea e per l'effetto;
  - condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 103.188,75, oltre interessi dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo;
- b) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 13.430,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone, la distrazione in favore del procuratore antistatario.
- c) pone, definitivamente, le spese di C.T.U. a carico della convenuta.

Pesaro, 28 agosto 2018

Il Giudice  
dott. Flavia Mazzini

